

COMUNE DI COLMURANO

(Provincia di Macerata)



*Regolamento comunale per l'applicazione
dell'Imposta Municipale Propria (IMU)*

I N D I C E

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 – Istituzione dell'imposta
- Articolo 2 – Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione
- Articolo 3 – Presupposto dell'imposta
- Articolo 4 – Soggetto attivo
- Articolo 5 – Soggetti passivi
- Articolo 6 – Definizione degli immobili assoggettati all'imposta
- Articolo 7 – Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale
- Articolo 8 – Determinazione della base imponibile
- Articolo 9 – Determinazione dei valori di mercato delle aree edificabili

TITOLO II **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

- Articolo 10 – Riduzioni della base imponibile
- Articolo 11 – Requisiti di fabbricati inagibili o inabitabili
- Articolo 12 – Attribuzione del mese ai fini del calcolo dell'imposta dovuta
- Articolo 13 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta
- Articolo 14 – Riserva a favore dello Stato
- Articolo 15 – Imposizione dei c.d. "beni merce"
- Articolo 16 – Versamenti dell'imposta
- Articolo 17 – Esenzioni

TITOLO III **DICHIARAZIONI ACCERTAMENTO CONTROLLI**

- Articolo 18 – Dichiarazioni
- Articolo 19 – Modalità di versamento dell'imposta
- Articolo 20 – Versamenti effettuati dai contitolari
- Articolo 21 – Differimento dei termini per i versamenti
- Articolo 22 – Rimborsi e Compensazioni
- Articolo 23 – Sanzioni
- Articolo 24 – Funzionario responsabile
- Articolo 25 – Accertamento
- Articolo 26 – Contenzioso
- Articolo 27 – Riscossione coattiva

TITOLO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

- Articolo 28 – Normativa di rinvio
- Articolo 29 – Norme abrogate
- Articolo 30 – Efficacia

ALLEGATI

TABELLA I – Calcolo della base imponibile: MOLTIPLICATORI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Istituzione dell'imposta

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è istituita la nuova imposta municipale propria (IMU) a seguito dell'abolizione dell'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La nuova imposta locale IMU sostituisce la precedente IMU e la TASI, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed è disciplinata dall'art. 1, commi 739 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dal comma 1 dell'art. 8, e dal comma 9 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011.
3. All'imposta in oggetto sono inoltre applicabili le disposizioni di cui ai commi dal 161 al 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti l'attività di accertamento dell'ente locale ed il rimborso delle somme versate e non dovute.

Articolo 2 – Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'IMU di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sul territorio del Comune di Colmurano in conformità alla potestà regolamentare generale prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m. e i. e, più specificamente in materia di IMU, dall' art. 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2019 n. 160.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano tutte le disposizioni normative vigenti in materia di IMU, anche sopravvenute, nonché tutte le disposizioni normative vigenti applicabili a tale imposta, anche sopravvenute, comprese quelle che attengono alle entrate tributarie comunali, purché non incompatibili con la nuova disciplina IMU.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative nazionale e comunitaria, anche sopravvenute, regolanti la specifica materia.

Articolo 3 – Presupposto dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 739 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il presupposto dell'imposta è il possesso di tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Colmurano, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle disposizioni normative vigenti in materia, nonché dal presente regolamento.
2. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, dell'art.1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Articolo 4 – Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo dell'imposta municipale propria è il Comune avendo a riferimento gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso.
2. L'imposta municipale propria non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario, ovvero titolare di altro diritto reale di godimento, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
4. Il Comune, in quanto soggetto attivo ed ente impositore, liquida, accerta e riscuote l'imposta municipale propria per gli immobili assoggettati alla stessa, la cui superficie insiste, interamente

o prevalentemente, sul proprio territorio.

Articolo 5 – Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, è soggetto passivo dell'imposta municipale propria il genitore assegnatario della casa medesima. Il predetto provvedimento del giudice costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento parziale, di cui all'art. 69, comma 1, lettera a), di cui al D.Lgs. n. 206/2005 (codice di consumo), nonché per gli immobili del condominio corrispondenti alle parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del Cod. Civ., che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene.
6. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 del codice Cod. Civ., anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta, ove dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o di proprietà comune.
7. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
8. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Articolo 6 – Definizione degli immobili assoggettati all'imposta

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria valgono le seguenti definizioni e disposizioni:
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta, secondo la legge catastale, nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente e che non avrebbe ragione d'essere in mancanza del fabbricato. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione certificata ai sensi di legge, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque di fatto utilizzato, ovvero dalla sua iscrizione al catasto urbano con attribuzione di rendita catastale indipendentemente che sia rilasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità;

b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. La contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

c) per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo titolare dell'immobile adibito ad abitazione principale. L'unità immobiliare è considerata pertinenza a condizione che il possessore, anche se in quota parte, dell'abitazione principale sia altresì possessore, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione con la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 817 del codice civile.

d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge del 4 agosto 2006, n. 248, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali (esercizio di attività di cui all'art. 2135 del Cod. Civ.). Il Comune, su richiesta del contribuente, può attestare se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.

e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

2. In relazione a quanto previsto dalla lettera a) del precedente comma, per area pertinenziale la cui finalità è strettamente legata all'edificio principale, si intende, l'area, facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato e a questo unitariamente accatastato, destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria edificata come risultante dai titoli edilizi rilasciati, priva di autonomo valore di mercato ed irrilevante, in termini di cubatura o volume minimo, tale da consentire in relazione al fabbricato una unica destinazione autonoma.
3. Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia qualora ammessa, e dal relativo esito, ed il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo che, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori, alla data di ultimazione degli stessi ovvero, se antecedente, alla data in cui il fabbricato è di fatto utilizzato.

4. L'iscrizione catastale ha effetti di presunzione assoluta di imposizione riguardo alla classificazione dell'immobile, così che nel contrasto tra la situazione di fatto e quella catastale, prevale quest'ultima fino alla sua modifica.

Articolo 7 – Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale

1. Sono assimilate all'abitazione principale le seguenti unità immobiliari:
 - a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale. Il soggetto passivo, a pena di decadenza dal beneficio, attesta nella dichiarazione da presentare entro i termini e con le modalità di cui alla vigente disposizione normativa, il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera;
 - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Il soggetto passivo, a pena di decadenza dal beneficio, attesta nella dichiarazione da presentare entro i termini e con le modalità di cui alla vigente disposizione normativa, il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera;
 - f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza. Per tale fattispecie, deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente disposizione normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

Articolo 8 – Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, le rivalutazioni ed i coefficienti moltiplicatori determinati ai sensi del comma 745, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, e s.m. e i. .
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7, del D.L. n. 333/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Nell'ipotesi di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, che è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
5. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo dell'immobile. A titolo esemplificativo, tali interventi possono essere finalizzati a:
 - variazione di destinazione d'uso dell'unità immobiliare (es. da abitazione ad ufficio);
 - soppressione catastale di un'unità immobiliare;
 - nuova costituzione catastale di un'unità immobiliare;
 - fusione catastale di due o più unità immobiliari.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Qualora non risulti possibile determinare il valore dell'area di riferimento, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore dell'area, anche facendo riferimento alla rendita catastale attribuita all'immobile prima dell'esecuzione dei summenzionati lavori, ridotta del 50 per cento, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato. A far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, ovvero iscritto in catasto indipendentemente dall'eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità, la base imponibile è costituita dal valore del fabbricato di nuova costruzione. L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette quali l'allacciamento a pubbliche utenze, purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale, terziario e servizi).
7. Per i fabbricati che risultano censiti catastalmente in categoria F2 privi di rendita catastale (unità collabenti) per i quali è previsto il recupero edilizio, la base imponibile è costituita dal valore dell'area edificabile.
8. Nel caso di fabbricati non iscritti al catasto, ovvero che siano iscritti al catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o il titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso al catasto, ed a versare la relativa imposta. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso e, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.
9. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, le rivalutazioni e il coefficiente moltiplicatore determinato ai sensi del comma 746, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, e s.m. e i. .

Articolo 9 – Determinazione dei valori di mercato delle aree edificabili

1. Stante la definizione di area edificabile di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera d), il valore imponibile delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici,

avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo degli uffici comunali, nonché per ridurre l'insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale può approvare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio Tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio immobiliare dell'Ufficio del Territorio.
3. Qualora l'imposta municipale propria sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale ai sensi del comma 2 del presente articolo, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non risultino specifiche informazioni, o specifiche registrazioni in atto pubblico (rogito) o perizia giurata, di un valore superiore a quello deliberato.
4. Resta quindi inteso che i valori approvati ai sensi del presente articolo assolvono alla sola funzione di orientare il contribuente nella determinazione della base imponibile, facilitando il versamento dell'imposta, e non costituiscono in alcun modo una limitazione del potere di accertamento del Comune.
5. Qualora il contribuente abbia comunque versato l'imposta sulla base di un valore superiore a quello determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
6. In presenza di particolari elementi che incidano negativamente sul valore dell'area, o sull'indice di edificabilità, il contribuente può dichiarare valori inferiori e rendere noti tali elementi all'ufficio comunale, che effettuerà le opportune verifiche e valutazioni in sede di controllo.
7. Il terreno che costituisce pertinenza di fabbricato già edificato ed iscritto o che deve essere iscritto nel catasto edilizio urbano è escluso da imposizione in presenza dei requisiti e condizioni di cui all'art. 6 comma 3.
8. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali

TITOLO II **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

Articolo 10 – Riduzioni della base imponibile

1. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per i seguenti oggetti di imposta:
 - a) i fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004;
 - b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario richiedente, che, a pena di decadenza dal beneficio, allega alla richiesta idonea documentazione attestata da tecnico abilitato. In alternativa, il contribuente può presentare, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/200, con allegata idonea documentazione, anche fotografica dell'immobile, con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabilità del fabbricato redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato. Il Comune si riserva, attraverso l'Ufficio Tecnico comunale, di verificare la veridicità della dichiarazione presentata;
 - c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo

grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. Il soggetto passivo a pena di decadenza dal beneficio, attesta nella dichiarazione da presentare entro i termini e con le modalità di cui alla vigente disposizione normativa, il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera;

2. La base imponibile è ridotta del 25 per cento per i seguenti oggetti di imposta:
 - a) per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge del 09 dicembre 1998, n. 431.

Articolo 11 – Requisiti di fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 10, deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato.
2. In particolare, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto che comporta il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) ovvero la sopravvenuta perdita dei requisiti minimi igienico-sanitari, che rendono impossibile o pericoloso l'utilizzo dell'immobile stesso che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.
3. Ai fini dell'applicazione delle predette agevolazioni non rileva lo stato di fatiscenza e degrado fisico sopravvenuti di fabbricati il cui stato di inagibilità e non utilizzabilità possa essere superato con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, lettere a) e b) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m. e i. .
4. Il fabbricato non può ritenersi inagibile o inabitabile ai fini di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 10, ove ricorrano, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni:
 - a) fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione di cui all'art. 3, lettera a) e b) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. .
 - b) fabbricati assoggettati a lavori edilizi di cui all'art. 3, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001, durante l'esecuzione dei lavori (durata del titolo abitativo) e sino alla data di ultimazioni degli stessi o, se antecedente, alla data in cui l'immobile è utilizzato;
 - c) fabbricati inutilizzati o fabbricati a cui manchino gli allacciamenti ad utenze (elettriche e idriche);
 - d) fabbricato dichiarato in Catasto come ultimato ma ancora in attesa del certificato di conformità edilizia/agibilità.
5. Il fabbricato può ritenersi inagibile o inabitabile ai fini di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 10, ove ricorrano, a titolo esemplificativo, condizioni di fatiscenza e degrado sopravvenuti quali:
 - a) fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio;
 - b) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - c) strutture di collegamento e strutture verticali con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - e) mancanza di scale di accesso e/o di impianti elettrico, idrico o sanitario;

- f) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano più compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.).
 - g) immobili che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, lettere c) e d) del D.P.R. n. 380/2001 e che risultino, nel contempo, diroccati e pericolanti.
6. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, e l'inagibilità riguarda singole unità immobiliari, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata solo a queste ultime e non all'intero edificio.
 7. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, l'inizio della condizione di inagibilità o inabitabilità debitamente verificata, decorre in alternativa:
 - a) dalla data di rilascio della certificazione dell'Ufficio Tecnico comunale a seguito di richiesta del soggetto passivo con i costi di perizia a carico dello stesso soggetto passivo d'imposta;
 - b) dalla data di presentazione da parte del soggetto passivo d'imposta della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 al Servizio Tributi del Comune, contenente analitica descrizione relativa allo stato dell'immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità dell'immobile. Il Servizio Tributi del Comune si riserva di sottoporre la predetta dichiarazione ai servizi tecnici comunali per la verifica di veridicità. Nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalle disposizioni normative vigenti, oltre che il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata.
 8. Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in materia di ICI ed IMU in precedenti annualità d'imposta, sempreché le condizioni di inagibilità o inabitabilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.
 9. L'omissione di uno degli adempimenti di cui al comma 7 del presente articolo comporta la decadenza dal diritto al riconoscimento retroattivo ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.
 10. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità entro i termini e con le modalità previsti per la dichiarazione di variazione.

Articolo 12 – Attribuzione del mese ai fini del calcolo dell'imposta dovuta

1. Pur considerando che a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso.
2. Il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
3. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

Articolo 13 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione da adottare nei termini di legge vigenti nel tempo ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento se inserite sul Portale del MEF nei termini di legge vigenti.
2. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e assoggettate all'IMU (iscritte in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare) è prevista una specifica

- aliquota agevolata, da approvare con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, oltre alla detrazione d'imposta nella misura di euro 200,00.
3. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
 4. L'aliquota prevista per il fabbricato destinato ad abitazione principale è applicata anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
 5. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. n. 616/197, sono imponibili ai fini dell'imposta municipale propria sulla base dell'aliquota ordinaria con applicazione della detrazione per abitazione principale, fatta salva l'approvazione di una specifica aliquota agevolata da parte del Comune, con applicazione della detrazione per abitazione principale, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
 6. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
 7. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola nel rispetto della previsione di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 917/1986 e di cui all'art. 2135 del Cod. Civ. in modo non occasionale, bensì nell'ambito di un'attività di impresa, ove il possessore e/o conduttore dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza di un volume d'affari derivante dallo svolgimento di tale attività.

Articolo 14 – Riserva a favore dello Stato

1. È riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Il Comune può aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota indicata al precedente comma, prevedendo un'entrata a proprio favore.

Articolo 15 – Imposizione dei c.d. “beni merce”

1. Fino all'anno 2021, i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono assoggettati all'IMU, considerando un'aliquota base dello 0,1 per cento, modificabile fino all'azzeramento con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, in conformità con la vigente normativa riguardante l'imposta municipale propria (IMU).

Articolo 16 – Versamenti dell'imposta

1. Il versamento dell'imposta annua dovuta al Comune avviene in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata va corrisposta a conguaglio, considerando le aliquote approvate per l'anno d'imposta di riferimento.
3. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, mentre in sede di saldo, l'imposta è dovuta per l'intero anno calcolando il conguaglio, sulla base delle aliquote approvate e

- pubblicate ai sensi del comma 757, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e le disposizioni contenute nel presente regolamento di disciplina dell'applicazione dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
 5. Gli enti non commerciali di cui al comma 759, lettera g), dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992 e s.m. e i., eseguono il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote approvate dal Comune.
 6. I soggetti di cui al comma precedente eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2019, n. 160. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

Articolo 17 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
2. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo

2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

TITOLO III **DICHIARAZIONI ACCERTAMENTO CONTROLLI**

Articolo 18 – Dichiarazioni

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo dell'apposito modello approvato con decreto ministeriale.
2. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Nelle more dell'entrata in vigore del predetto decreto, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
4. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2), del Cod. Civ., oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.
6. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del Territorio.
7. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, ovvero ancora, che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
8. Nel caso in cui la dichiarazione sia stata erroneamente presentata a questo Comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al competente Comune.
9. Nel caso in cui la dichiarazione indirizzata a questo Comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal Comune che l'ha ricevuta.

10. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), in quanto compatibili.

Articolo 19 – Modalità di versamento dell'imposta

1. Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2020, sono stabilite le modalità attuative del periodo precedente relativamente all'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità per assicurare la fruibilità immediata delle risorse e dei relativi dati di gettito con le stesse informazioni desumibili dagli altri strumenti di versamento e l'applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi inclusa la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, secondo quanto previsto a legislazione vigente al fine di garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.
3. L'importo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, dell'art. 1, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296.
4. In caso di utilizzo del modello di delega di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, l'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun codice tributo da versare ed il versamento dell'imposta municipale propria si esegue compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Colmurano, corrispondente a C886.
5. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno d'imposta e non alle singole rate di acconto e di saldo. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

Articolo 20 – Versamenti effettuati dai contitolari

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. I versamenti dell'imposta si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che sia data comunicazione al Comune in ordine alla ripartizione del versamento e che il debito d'imposta per gli immobili in contitolarità sia stato regolarmente assolto.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della dichiarazione di successione.
4. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
5. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può altresì essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

6. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
7. La disposizione di cui al presente articolo ha effetto anche per i pagamenti eseguiti a partire dal 1° gennaio 2020.

Articolo 21 – Differimento dei termini per i versamenti

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi d'imposta interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

Articolo 22 – Rimborsi e Compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso. In tal caso devono essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
3. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura stabilita per legge. Gli interessi, nella misura del tasso legale, sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di 5,00 euro di cui all'art. 19, comma 5, del presente regolamento.
5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione, fermo restando il divieto di compensazione tra l'eventuale quota statale e quella comunale dell'IMU, è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
6. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

Articolo 23 – Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il Comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

3. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
4. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano i commi da 161 a 169, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 24 – Funzionario responsabile

1. Ai sensi del comma 778, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile dell'imposta municipale propria a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta municipale propria, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.
2. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate. Lo stesso verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
3. Il predetto funzionario, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea difficoltà, può concedere la ripartizione del pagamento, nei limiti stabiliti dal comma 796 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 25 – Accertamento

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge n. legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m. e i..
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.

Articolo 26 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e gli atti per la riscossione coattiva, nonché contro i provvedimenti di irrogazione di sanzioni e di diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 546/1992, che disciplina il processo tributario.
2. Il ricorso produce pertanto gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, qualora il valore della controversia non sia superiore ad € 20.000,00. Per la costituzione in giudizio e per tutte le fasi della controversia, a partire dal 01 luglio 2019, è obbligatorio il rispetto della modalità telematica "Processo Tributario Telematico (PTT)" di cui all'art. 16 del D.L. n. 119/2018.

Articolo 27 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia a tutte le disposizioni normative vigenti in materia di IMU, anche sopravvenute, nonché a tutte le disposizioni normative vigenti applicabili a tale imposta, anche sopravvenute, comprese quelle che attengono alle entrate tributarie comunali, purché non incompatibili con la nuova disciplina IMU.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative nazionale e comunitaria, anche sopravvenute, regolanti la specifica materia.

Articolo 29 – Norme abrogate

1. Il presente regolamento abroga il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria (I.M.U.)” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 06/07/2012 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/06/2013.
2. Il presente regolamento abroga, altresì, tutte le altre norme e disposizioni regolamentari comunali con esso incompatibili e/o contrastanti.

Articolo 30 – Efficacia

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2020.

A L L E G A T I

TABELLA 1

CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE

MOLTIPLICATORI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI
RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 5 per cento x MOLTIPLICATORE

| CATEGORIE CATASTALI | Moltiplicatore IMU |
|---|---------------------------|
| Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 – uffici -) | 160 |
| Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici) | 80 |
| Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici di culto) | 140 |
| Fabbricati di categoria C/1 (negozi) | 55 |
| Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto) | 160 |
| Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro) | 140 |
| Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni) | 65 |
| Banche, assicurazioni (categoria D/5) | 80 |

MOLTIPLICATORI PER DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI IMPONIBILI
RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 25 per cento x MOLTIPLICATORE

| TIPOLOGIA | Moltiplicatore IMU |
|------------------|---------------------------|
| Terreni agricoli | 135 |